



Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

Il Reparto – Div. 4[^] - Sez. 2[^]
Viale dell'Università, 4 - 00185 ROMA

M_D GCIV
Prot. n. 0016026
Data 8 marzo 2011

A TUTTI GLI ENTI LORO SEDI

e, per conoscenza

OO.SS. LORO SEDI

OGGETTO: Festa nazionale del 17 marzo 2011. Ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Sulla G.U. n. 44 del 23 febbraio 2011 è stato pubblicato il decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5, il quale all'art. 1 stabilisce che, limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo, ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, è considerato festivo.

Per una più compiuta intelligenza applicativa della norma si fa presente che al riguardo il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione – DFP ha ritenuto di dover pubblicare sul proprio sito istituzionale la "Relazione tecnica al DDL di conversione (A.S. n. 2569) del decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5".

Nella stessa è fatto testualmente presente che l'effetto del suddetto art. 1 "si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo *ex lege* che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo".

Per comodità di consultazione si allegano i testi del decreto legge e della relazione tecnica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa *Enrica* PRETI)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Preti".

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011 , n. 5

Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100,

che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza

del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la

dovuta solennita' e la massima partecipazione dei cittadini

dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti

civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica e a carico delle imprese private;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 18 febbraio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei

Ministri della difesa e dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato

giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio

dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Gelmini, Ministro

dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Alfano

RELAZIONE TECNICA

al DDL di conversione (A.S. n. 2569) del decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5.

Il decreto-legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, constatato che, pur se risulta aggiunto, per l'anno in corso, un giorno festivo al calendario, non aumenta il numero complessivo delle giornate di astensione dal lavoro, così come fissate dalla legge 27 maggio 1949, n. 269 (12), in quanto nell'anno 2011 cadono di domenica le festività del 1° maggio e del 25 dicembre.

Inoltre, con il meccanismo, individuato al comma 2 dell'articolo unico, della sostituzione della festività soppressa del 4 novembre, che viene considerata giornata ordinaria agli effetti economico-contrattuali, non aumenta il numero di giornate di astensione dal lavoro con diritto alla percezione della retribuzione, in quanto non risulta alterato – per l'anno 2011 - il numero complessivo delle festività sopresse, alle quali corrispondono, in base alla disposizione di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937 nonché alle disposizioni della contrattazione collettiva in materia di congedo ordinario, le quattro giornate di riposo concesse ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il congedo ordinario dei pubblici dipendenti contempla infatti quattro giorni aggiuntivi, in corrispondenza delle festività sopresse di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e, appunto, del 4 novembre (combinato disposto della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, dell'art. 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'art. 1 del DPR 28 dicembre 1985, n. 792).

In tal modo, l'effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre, come disposto dal provvedimento, si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo *ex lege* che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo.

Il provvedimento, in ogni caso, all'articolo 1, comma 3, prevede che dalla sua attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.